

n. 3936/ 2016 r.g.n.r. Procura Repubblica Tribunale Ordinario Latina
n. 9126/ 2016 reg.gen. Ufficio GIP - GUP Tribunale Ordinario Latina

n. 166/ 2019 reg. sentenze Ufficio GIP - GUP irrevocabile dal _____



TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Sezione GIP - GUP
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.U.P.---TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA

in persona del Giudice Giorgia Castriota all'udienza preliminare del
giorno 6 marzo 2019 ha deliberato la seguente

SENTENZA ex art. 433 e ss c.p.p.

pubblicandola mediante lettura del dispositivo in ordine all'imputazione formula-
ta dal Pubblico Ministero nei confronti di:

SELLA Maurizio nato a Biella il 12.3.1967; libero-massimo

Difeso di fiducia dall'avvocato Paolo Pacciani del foro di Torino

TERRAGNOLO Silvana nata a Biella il 3.9.1953; libera- assente

Difesa di fiducia dall'avvocato Luca Recami del foro di Torino

VIOLA ATTILIO nato a Biella il 23.6.1950; libero- assente

Difeso di fiducia dall'avvocato Luca Recami del foro di Torino;

*Parte civile Bolletti Paolo e Libertini Beatrice difesi di fiducia dall'avvocato
Giorgi del foro dio Latina;*

Curatore del fallimento Dott.ssa Virginia Ferrazzoli;

IMPOUNTI

Del reato di cui agli artt. 110, 40 cpv., 644 co. 1 - 5 n. 1) e 4), perché in concorso fra loro ed agendo nell'esercizio di un'attività bancaria, nelle seguenti vesti: - SELLA Maurizio quale presidente del consiglio di amministrazione della Banca Sella S.p.A.; - TERRAGNOLO Silvana in veste di responsabile dell'Area Crediti della Banca Sella S.p.A.; - VIOLA Attilio quale CEO del medesimo istituto di credito; la TERRAGNOLO accordava, approvava e comunque non impediva, pur avendone l'obbligo giuridico, la concessione all'imprenditore individuale BOLICI Paolo della somma di euro 910.000 sotto forma di finanziamento contrassegnato con codice n. M7-B6242364330, elargito in sei tranches a scadenza fissa con un tasso di interessi pari all'8,656%, superiore al tasso soglia all'epoca previsto per la relativa categoria di operazioni (7,905%); il SELLA ed il VIOLA omettevano di impedire, pur avendone l'obbligo giuridico, che fossero promessi e applicati i predetti interessi usurari in corrispettivo di prestazioni di denaro accreditate dalla predetta banca in relazione al detto finanziamento. Con l'ulteriore aggravante dell'aver commesso il fatto in danno di chi svolge attività imprenditoriale.

In Latina il 30 dicembre 2009.

MOTIVAZIONE

A seguito di richiesta di rinvio a Giudizio emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina in data 13.9.2017, le parti comparivano all'udienza preliminare del 13.6.2018. In sede di questioni preliminari, la difesa eccepiva la regolare costituzione della parte civile della Libernini Beatrice, rilevando come la stessa, non facesse parte della impresa individuale del BOLICI.

Il GUP, letta la costituzione della parte civile, nonché gli atti del fallimento, ammetteva la costituzione di parte civile della Libernini, in quanto soggetto facente parte della impresa individuale del BOLICI. La difesa quindi chiedeva il deposito in atti, della documentazione attestante la somma offerta al Bolici, dagli imputati, a titolo di risarcimento del danno e pari ad euro 10.000. il PM nulla osservava e chiedeva termine per nuove indagini di giorni 60.

Il GUP acquisiva la documentazione proposta dalla difesa e concedeva al PM il termine richiesto.

All'udienza del 7.11.2018, il PM chiedeva di poter depositare di nota documentale rilevando che la stessa non era frutto di nuova attività investigativa. Le difese, chiedevano in caso di accoglimento della richiesta del PM un termine, per l'esame della documentazione dallo stessa presentata. Il Giudice, letti gli atti e rilevato

che di fatto la documentazione presentata dal PM già faceva parte del fascicolo in possesso del GUP, rigettava il termine richiesto dalle difese e non acquisiva la documentazione prodotta dal PM.

Nella medesima udienza infine, il GUP invitava le difese ad esprimersi sulla scelta del rito. Quest'ultime quindi, munite di procura speciale, chiedevano procedersi nelle forme del rito abbreviato. Il GUP ammetteva il rito prescelto e rinviava per la sola discussione.

All'udienza del 12.2.2019 il Giudice invitava le parti a concludere.

Il PM chiedeva l'affermazione della penale responsabilità degli imputati e la conseguente condanna alla pena di anni due di reclusione ed euro 6.000,00 di multa per tutti gli imputati. La parte civile deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato Recami concludeva per la pronuncia di una sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato.

Stante poi l'ora tarda il Giudice sospendeva la discussione dell'avvocato dell'imputato SELLA, Pacciani e fissava una nuova udienza per le conclusioni e per le eventuali repliche del PM.

All'udienza del 6.3.2019, concludeva l'avvocato Pacciani per il suo assistito, chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, in estremo subordine perché il fatto non costituisce reato. Il PM si riportava alla memoria depositata in atti con esclusione di relativi allegati. Il Giudice quindi, nella medesima udienza, si ritirava in camera di Consiglio, decideva con separato dispositivo, riservandosi il termine di novanta giorni per il deposito delle motivazioni della sentenza.

I fatti per i quali è processo, nascono da una denuncia querela presentata da Bolici Paolo presso la Procura della Repubblica di Latina, in relazione all'ipotesi di usura bancaria relativa ad alcuni rapporti, dallo stesso accesi con l'istituto bancario Banca Sella. Nella denuncia il querelante Bolici allegava il conto corrente acceso presso il predetto istituto, n. M7B6242364330 aperto presso la Banca Sella s.p.a., al quale era collegato un contratto di finanziamento recante il nr. : M7B6242364330.

Prima di specificare meglio il successivo svolgersi dei fatti, e comprendere l'intera vicenda, si impone una precisazione.

Bolici era un imprenditore commerciale. Nel 2008, verosimilmente a causa dell'intera crisi economica in cui versava l'intero paese, si era trovato ad affrontare

una particolare crisi di liquidità. Bolici infatti, riceveva commesse da importanti gruppi societari quali Costa Crociere, commesse a livello internazionale le quali venivano esaudite proprio tramite l'impresa individuale del Bolici e tramite alte imprese tra cui l'*Inside International*. In relazione quindi, alla importanza dei rapporti commerciali del Bolici, lo stesso aveva acceso presso la Banca Sella due conti correnti: uno che operava strumentalmente per anticipare le fatture che i debitori /committenti del BOLICI, "questo è un meccanismo normalmente utilizzato dagli imprenditori per monetizzare i crediti verso i loro clienti", metodo che permette di mantenere una continuità di liquidità aziendale; ed un' altro conto corrente sul quale poi andavano a transitare le fatture anticipate dalla Banca.

Nell'anno 2009 Bolici arrivava ad ottenere un affidamento da parte della Banca Sella di euro 910.000. Tuttavia nel medesimo anno, i clienti della ditta Bolici avevano ritardato il pagamento di fatture, facendo così sorgere gravi problemi al BOLICI in ordine al rientro di quanto anticipato dalla Banca.

Va quindi precisato che i due contratti che Bolici ha sottoscritto con la Banca Sella costituivano un meccanismo che ordinariamente si struttura mediante "lo sdoppiamento"; si ha un conto corrente ordinario, sul quale vengono riversati i soldi che la banca anticipava al Bolici, a fronte della presentazione delle fatture emesse ai propri clienti ed un conto anticipi fatture; ne consegue che il conto corrente anticipo su fatture va in debito nel momento in cui le fatture vengono anticipate, dalla Banca.

Solo successivamente, quando il cliente dell'imprenditore pagherà la fattura anticipata, presso la Banca, il conto corrente anticipi tornerà a zero.

Ciò premesso, il 23 ottobre 2015, BOLICI presentava un'integrazione di querela con la quale lamentava l'applicazione inobita di interessi usurari da parte della Banca Sella in rapporto ai predetti conti correnti accessi dall'imprenditore e alle operazioni finanziarie realizzate con l'istituto di credito. Fra gli altri il BOLICI contestava l'applicazione dei tassi d'interesse usurari, praticati da Banca Sella, conseguenti allo sfioramento del tasso soglia, calcolato mediante il meccanismo previsto dall'art. 2 della l. 108/96 in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato in data 30.12.2009, con rientro a tracheo un periodo di mesi sei.

BOLICI, peraltro, rappresentava come la banca avesse proceduto indebitamente alla revoca degli affidamenti concessigli in precedenza, segnalando illecitamente la sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e aggravando in tal modo la

situazione di crisi in cui versava l'impresa commerciale che, a seguito dell'azione giudiziaria proposta per il recupero del credito da parte della banca, sarebbe andata incontro ad un dissesto finanziario irreversibile e al conseguente fallimento. Più precisamente, la situazione di crisi della ditta individuale "BOLICI Paolo" aveva avuto origine nella prima metà del 2009, anno in cui alcuni clienti dell'imprenditore avevano ritardato il pagamento di fatture incassate sul conto corrente anticipi, facendo sorgere così problemi nel rientro di quanto anticipato dalla banca.

In tale periodo, il debito maturato dall'imprenditore commerciale era lievitato enormemente fino a raggiungere la somma complessiva di euro 910.000.

L'Istituto Banca Sella a quel punto si determinava a proporre al proprio cliente la stipula di un contratto di finanziamento con pagamento a tranches per il medesimo ammontare, al fine di facilitare, almeno in apparenza, il correntista nella riduzione della propria esposizione debitoria quantomeno verso il medesimo istituto di credito.

Il denunciante, sentito a sommarie informazioni dalla Guardia di Finanza di Latina, precisava come il contratto di finanziamento con pagamento a tranches avrebbe determinato, all'esito dell'operazione di restituzione con scadenza a sei mesi, anche l'estinzione del rapporto di conto corrente entrato in sofferenza.

Il successivo comportamento della banca veniva stigmatizzato in relazione all'esistenza di un piano di ristrutturazione aziendale concordato, secondo l'articolo 67 della legge fallimentare, con le banche di cui l'imprenditore commerciale era cliente, a cui la stessa Banca Sella stava partecipando (nella persona di DOMINICI Andrea, dipendente della filiale di Latina). Ciò che, secondo il denunciante, determinava l'illiceità dell'instaurazione del giudizio monitorio dinanzi al Tribunale di Biella in data 2 settembre 2010 nella causa n. 934 promossa per conseguire la restituzione dell'importo relativo alla somma oggetto del finanziamento con pagamento a tranches.

All'esito di tale giudizio, infatti, il Tribunale di Biella emetteva decreto ingiuntivo con data del 30 agosto 2010 per la immediata restituzione delle somme; l'imprenditore infatti si era reso inadempiente in relazione al pagamento dei singoli ratei sul conto corrente sopra indicato, che dunque era andato in sofferenza determinando l'iscrizione del BOLICI nella centrale rischi.

Successivamente il Tribunale di Velletri, con sentenza del 19.06.2014, dichiarava il fallimento dell'imprenditore commerciale, rigettando altresì la richiesta di omologazione del concordato preventivo proposto dalla ditta individuale "BOLICI PAOLO".

Nell'ambito della procedura fallimentare il debitore aveva cercato di scongiurare la declaratoria di fallimento, allegando una perizia che evidenziava come i tassi applicati erano usurari, nei rapporti instaurati con numerosi istituti di credito; ciononostante, il Tribunale affermava come l'insolvenza, denunciata dallo stesso proponente, sarebbe comunque rimasta sussistente anche in caso di eliminazione degli importi che l'imprenditore imputava ai rapporti usurari.

Bolici segnalava come la Banca Sella, al mancato pagamento delle tranche di finanziamento concesso, otteneva il decreto ingiuntivo per ottenere l'immediata restituzione del finanziamento, quindi, iscriveva ipoteca sugli immobili dell'imprenditore commerciale Paolo BOLICI, procurandosi così un valido titolo di prelazione con cui sarebbe stata ammessa allo stato passivo del fallimento in veste di creditore privilegiato.

Tanto sinteticamente premesso in punto di fatto, preliminarmente osserva il Giudice come la vicenda in esame vada affrontata sotto un doppio profilo; intanto si pone una verifica se è avvenuto un superamento dei tassi soglia previsti dalla legge per poter definire il tasso di interesse applicato nelle operazioni poste in essere nei confronti del Bolici, e se tale tasso possa essere considerato come usurario; e successivamente si impone una verifica, in ordine al se la condotta posta in essere dagli imputati possa essere sorretta da un elemento psicologico di dolo generico, elemento essenziale per poter sostenere la penale responsabilità degli imputati. Quanto al primo elemento da verificare ossia se si sono effettivamente sforati i tassi soglia usurari, elemento necessario a configurare l'usura oggettiva e quindi prima di affrontare le conclusioni cui è giunto il CT del PM, giova fare una breve premessa dell'evoluzione normativa sul reato di usura, e sulla successione delle leggi nel tempo che detto reato ha subito.

L'art. 644 c.p. punisce chi si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari come corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità; la norma prevede al 3° comma che "la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari".

Come noto l'individuazione della soglia oltre la quale l'interesse è usuraio avviene mediante il meccanismo previsto dall'art. 2 della l. 108/96, secondo cui il Ministro del Tesoro (oggi Ministro dell'Economia e delle Finanze), sentito la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il cosiddetto tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse (art. 644 comma 4 c.p.), riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 106 e 107, D.Lgs. 1.9.1993, n. 385 nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura.

La classificazione delle operazioni per categorie omogenee è attribuita allo stesso Ministro del Tesoro che procede annualmente con decreto pubblicato senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale, sentito la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi (art. 2, comma 2, l. n. 108/96).

Orbene, secondo quanto previsto originariamente dall'art. 2 comma 4 della citata legge n. 108, il tasso oltre il quale l'interesse è sempre considerato usuraio era individuato aumentando della metà il tasso effettivo globale medio applicato dagli istituti bancari e dagli intermediari finanziari abilitati in relazione a ciascuna tipologia di operazioni.

L'art. 8 comma 5 lett. d) del d.l. 70/2011, modificando detta disciplina, ha stabilito che il tasso soglia che determina l'usura degli interessi si individua nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali, stabilendo altresì che in ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

In ordine alla natura del reato di usura c.d. oggettiva, la fattispecie è costruita secondo lo schema delle c.d. norme penali in bianco, in quanto la concreta individuazione della condotta penalmente rilevante dipende dalla soglia individuata nei decreti ministeriali (taluni parlano di norma parzialmente in bianco), costruzione del tutto compatibile con la riserva di legge in materia penale in ragione dell'essenza tecnica della regola contenuta nella fonte secondaria, che fa salva l'attribuibilità alla fonte primaria del precetto penale (cfr., fra le altre, Cass. Sez. II, 5.5.2003, Cass. Sez. II, 18.3.2003).

Un punto di particolare criticità nei rapporti fra la norma penale ed i decreti ministeriali, riguarda il rispetto della tassatività/determinatezza del precetto.

Invero nella determinazione di natura tecnica contenuta nei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dell'interesse vi sono spazi di discrezionalità che possono tradursi in incertezze ermeneutiche per gli operatori, avuto riguardo alle diverse matrici ideologiche che ispirano i criteri e meccanismi di calcolo del TEGM utilizzato per stabilire il tasso soglia.

Ciò deriva in particolare dal fatto che la legge non determina i criteri matematici da seguirsi per il calcolo del predetto tasso, ad onta degli esiti diversi cui conduce la scelta di un meccanismo piuttosto che un altro in termini di determinazione della soglia oltre la quale gli interessi si considerano usurari.

Va rilevato tuttavia come il meccanismo di rilevazione sia in realtà esplicitato nelle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, cui i decreti ministeriali fanno costantemente riferimento, seppur non condivise universalmente dalla letteratura commercialistica e giuridica.

Un esempio delle problematiche sorte sul punto è senz'altro quello relativo al computo della commissione di massimo scoperto ai fini della valutazione sul superamento del tasso soglia.

Il citato onere non era infatti originariamente calcolato nelle rilevazioni del tasso effettivo globale medio per espressa previsione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia per l'attuazione dell'art. 2, l. 7.3.1996, n. 108.

Alcuni giudici di merito tuttavia includevano le commissioni di massimo scoperto nella base di calcolo per la determinazione del tasso d'interesse applicato dalla banca, ritenendo che fosse «la stessa legge, e non una qualche istruzione della Banca d'Italia, ad imporre che la CMS sia tenuta in considerazione come elemento potenzialmente produttivo di usura» (cfr. Trib. Palmi, 8.11.2007; Trib. Verona, 21.9.2007).

Diverso l'approccio da parte di altri giudici secondo cui l'interpretazione che avesse incluso elementi estranei a quelli presi in considerazione nei decreti ministeriali si sarebbe risolta in un'operazione analogica in malam partem (Trib. Lecce, 6.3.2008).

Nell'agosto 2009 la Banca d'Italia, recependo quanto stabilito dall'art. 2 bis, comma 2 d.l. n. 185/2008 (conv. nella l. 2/2009), emanava le nuove "Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura", il

cui paragrafo "C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG" stabiliva espressamente che il calcolo del tasso include la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti.

Tale soluzione è stata di recente confermata anche dalle Sezioni Unite del 20 giugno 2018 che con la sentenza n. 16303, in parziale riforma alle note sentenze della Cassazione del 2010 e 2011 (Cass., Sez. II, 23.11.2011; Cass., Sez. II, 14.5.2010; Cass., Sez. II, 19.2.2010) - secondo cui l'art. 2 bis, d.l. 185/2008 è «norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 4 c.p.» - ha precisato che l'esclusione del carattere interpretativo, e quindi retroattivo, dell'art. 2 bis, d.l. 185/2008 non è decisiva per la soluzione della questione relativa alla rilevanza o meno delle commissioni di massimo scoperto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di usura presunta nel periodo anteriore alla data dell'entrata in vigore di tale disposizione, e dunque ai rapporti esauriti in tale periodo.

Ad avviso delle Sezioni Unite, la commissione di massimo scoperto non può non rientrare tra le commissioni o remunerazioni del credito menzionate sia dall'art. 644, co. 4, c.p. che dall'art. 2, co. 1, legge n. 108/96, attesa la sua dichiarata natura corrispettiva rispetto alla prestazione creditizia della banca.

La Corte nella medesima pronuncia chiarisce del resto quale sia la nozione di CMS, richiamando le Istruzioni della Banca d'Italia che sul punto affermano trattasi di una commissione che «nella tecnica bancaria viene definita come il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto. Tale compenso - che di norma viene applicato allorché il saldo del cliente risulti a debito per oltre un determinato numero di giorni - viene calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento».

Così intesa, quindi, la CMS la cui disciplina è contenuta nella prima parte dell'art. 2 bis d.l. 185/2008 (conv. nella L. 2/2009) riguarda una fattispecie diversa rispetto a quella descritta dalla seconda parte dello stesso articolo e riconducibile al c.d. «corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme». Si tratta in questo caso di un costo accessorio al contratto di apertura di credito con il quale la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato. Tale costo dev'essere pre-determinato (unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate)

con patto scritto non rinnovabile tacitamente, a pena di nullità. Il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme deve essere altresì calcolato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente.

Da ciò si evince come il primo comma dell'art. 2 bis d.l. 185/2008 delinea due distinte fattispecie negoziali, che rispecchiano diverse commissioni, non necessariamente alternative ma potenzialmente cumulative l'una rispetto all'altra.

Superato, pertanto, il dibattito relativo alla natura della CMS, nonché chiarita la differenza ontologica con il corrispettivo di messa a disposizione, la cui disciplina è stata definita dal legislatore proprio nella sede in cui ha messo un punto all'interrogativo sulla inclusione della CMS nel calcolo del tasso soglia, è evidente che alcun dubbio rimane sulla rilevanza di tali oneri ai fini della valutazione circa l'usuraietà delle condizioni applicate dalla banca Quest'ultimo, ha subito una importante svolta con la modifica dell'art. 644 comma 3 c.p.p che ha recepito la Legge 108/1996, che prevede "il limite oltre il quale gli interessi sono del tipo usurario", e che per la loro determinazione tiene conto degli oneri sostenuti a qualunque titolo per l'erogazione del credito. La determinazione del tasso soglia, avviene attraverso la rilevazione triennale del TEG riferito all'anno, degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari finanziari. Il confronto quindi tra il TAEG con il limite dell'usura deve basarsi nel pieno rispetto dei criteri omogeneità senza i quali qualsiasi confronto risulterebbe essere errato. Le modalità del calcolo del tasso soglia avviene comunque per categorie omogenee di operazioni da parte delle banche e degli intermediari, che sono tenuti a comunicare il tasso mediamente applicato e sulla base viene determinato il tasso di usura. A far data dal 14.5.2011, il tasso soglia è calcolato aumentando il Tasso Effettivo Globale Medio di un quarto, cui si aggiunge un margine ulteriore di quattro punti percentuali; la differenza quindi tra il limite del tasso medio non può essere superiore ad otto punti percentuali. La metodologia di calcolo del TEG, varia in funzione delle diverse categorie di operazioni. La Banca d'Italia ha più volte chiarito come gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza di riferimento del trimestre, ivi incluse quelle derivanti da maggiorazioni di tasso applicate in occasione di sconfinamenti rispetto all'accordato. Gli oneri pertanto da considerare sono quelli collegati alla erogazione del credito, su base annua solo a far data dal primo trimestre del 2010 rimanendo escluse le spese addebitate indipendentemente dall'affida-

mento. La Commissione di Massimo Scoperto infatti, fino al 2009, non rientrava nel calcolo del TEG, mentre con le nuove istruzioni, aggiornate nell'agosto del 2009 ne indicano l'inserimento, pur rimanendo vincolati alla normativa precedente per i rilievi fino a tale data.

Ciò premesso, va subito precisato che una parte della giurisprudenza ritiene rilevante ai fini dell'accertamento del vizio legeratizio la CSM, e ritenuto comunque opportuno non includere nel calcolo del TEG la CSM al fine di garantire la confrontabilità del tasso soglia, la Banca d'Italia, sin dal dicembre del 2005, ha proposto un criterio di verifica che prevede il confronto non solo del TEG applicato con il tasso soglia ma anche il confronto dell'aliquota della CSM, applicata con un'aliquota spoglia determinata sulla base del CSM media applicata dal sistema bancario e pubblicata con i DM di pubblicazione dei TEGM.

Detti principi si sono resi necessari per applicare dei metodi di calcoli uniformi e non si utilizzassero dei metodi di calcolo non omogenei a quelli diffusi dalla Banca d'Italia.

Pertanto, applicando le su esposte considerazioni all'operazione di finanziamento posta in essere dal Bolici, va precisato che alla persona offesa era stato proposto un finanziamento, in particolare, accettato ed erogato il 30 dicembre 2009 per l'importo complessivo di € 910.000, con la previsione di un rimborso di detto finanziamento in 6 tranches mensili, rate comprensive del capitale degli interessi debitori, nonché l'inclusione di una commissione di messa a disposizione delle somme pari allo 0,3%.

Il consulente tecnico nominato dal pubblico ministero all'esito dell'esame della documentazione acquisita, accertava come sui due rapporti di conto corrente ordinario e conto anticipi, non era avvenuto lo sfioramento del tasso soglia; mentre con riguardo al tasso effettivo applicato al finanziamento a tranches, il consulente tecnico rilevava come anzitutto la commissione di messa a disposizione addebitata dalla banca il 30 giugno 2010 (per euro 1.895,93) fosse superiore a quella determinata dallo stesso tecnico e stimata in euro 1.189,64.

I conteggi svolti dal consulente tecnico portavano inoltre a ritenere che il tasso effettivo globale del finanziamento con pagamento a tranches fosse superiore a quello relativo alle operazioni finanziarie incluse nelle classi omogenee, come risultante dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emesso in data 24.09.2009 e riferibile al quarto trimestre dello stesso anno (7,905%).

Il calcolo veniva effettuato dal consulente applicando l'algoritmo previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia emanate nell'agosto del 2009, quindi aumentando della metà il tasso effettivo globale medio (TEGM), comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse (art. 644 comma 4 c.p.), riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente, per operazioni della stessa natura.

Dunque, il tasso effettivo globale rilevato dal consulente per il finanziamento veniva ritenuto compreso tra un minimo di 8,288% ed un massimo di 8,656%, con uno sfioramento oscillante tra lo 0,383% e lo 0,751%.

Il consulente tecnico rilevava ancora, come la Banca Sella avesse applicato al contratto di finanziamento a tranche, con scadenza a sei mesi, interessi usurari maggiori al tasso soglia per un ammontare complessivo di euro 1.618,67.

In conclusione, in relazione all'elaborato tecnico allegato alla querela dalla persona offesa, il C.T. del pubblico ministero rilevava come lo stesso avesse evidenziato degli sfioramenti più consistenti in virtù della adozione di un criterio di calcolo differente rispetto a quello previsto dalle Istruzioni per la rilevazione del tasso soglia della Banca d'Italia.

Tale metodologia costituiva un grave pregiudizio logico per l'analisi dell'effettivo costo del finanziamento, essendo non omogenee le grandezze raffrontate ed essendo la disapplicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia un'inammissibile disapplicazione in *malam partem* della norma secondaria. Nel caso che ci occupa dunque il consulente tecnico del pubblico ministero ha correttamente individuato il tasso soglia previsto per le operazioni finanziarie appartenenti alla classe di operazioni omogenee, includendo nel relativo calcolo altresì il costo del servizio di messa a disposizione di somme fornito da Banca Sella e applicato al contratto di finanziamento a tranche concluso con l'imprenditore commerciale in data 31.12.2009. Ciò posto deve essere chiarito un ulteriore profilo, che di fatto è stato oggetto di censura difensiva. In particolare, occorre stabilire con certezza quale sia la norma da applicare per il conteggio del tasso soglia degli interessi nel momento in cui il BOLICI effettuava l'operazione di finanziamento. La criticità appena evidenziata deriva dalla costruzione della norma incriminatrice *de qua* sul modello delle norme penali in bianco, il cui precetto è destinato ad essere integra-

to da norme extrapenali, che completano la struttura della fattispecie di reato, rinviando ad una fonte esterna, con carattere di temporaneità.

Più precisamente, la questione attiene ai profili di diritto intertemporale della disciplina dell'usura dopo la modifica dell'art. 2, l. 108/96, ad opera del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo).

La disciplina prevista dal citato articolo prima della novella fissava il limite di usurarietà degli interessi e commissioni praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari nel tasso medio, risultante dall'ultima rilevazione trimestrale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, "aumentato della metà".

Dopo la riforma, secondo l'art. 8, co. 5, lett. d), d.l. 70/2011, al fine di individuare il detto limite, il TEGM non deve più essere aumentato della metà, bensì "di un quarto, cui si aggiunge un margine di quattro punti percentuali". A ciò si è aggiunto che "la differenza tra il limite ed il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali".

La questione è rilevante perché, nel caso di specie, il tasso effettivo globale applicato al contratto di finanziamento a tranches da Banca Sella, compreso tra un minimo di 8,288% ed un massimo di 8,656%, vagliato sotto la lente del primo criterio, porterebbe a ritenere integrato il reato di usura, laddove, invece, in applicazione del secondo criterio, rimarrebbe abbondantemente al di sotto della soglia.

Infatti, posto che la rilevazione trimestrale relativa al momento della conclusione del finanziamento a tranches indicava per la classe di operazioni omogenee un tasso medio pari al 5,27%, il vecchio criterio porta ad una soglia del 7,905%; in applicazione, invece, del nuovo metodo di calcolo introdotto dal legislatore nel 2011, il tasso soglia risulta del 10,5873%.

La scelta del criterio è dunque decisiva al fine di stabilire l'usurarietà delle condizioni praticate dalla Banca Sella all'imprenditore BOLICI Paolo.

Bisogna anzitutto chiarire se la modifica legislativa, ove determini un trattamento più favorevole, possa essere ricondotta nella sfera di applicazione di cui all'art. 2, co. 4, c.p., che disciplina la successione delle leggi penali nel tempo, fissando il principio di retroattività favorevole.

Sul punto, in una recente pronuncia del 21 settembre 2016, il Gip del Tribunale di Cosenza, facendo applicazione del c.d. criterio strutturale avallato dalla stessa giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato che il tratto fondamentale che carat-

terizza il reato di usura, nella sua attuale configurazione, è proprio costituito dal superamento del tasso soglia, con la conseguenza che il procedimento di determinazione della soglia assurge al ruolo di "principale elemento che serve a connotare la condotta illecita". Ne deriva, secondo la pronuncia del giudice di merito (decreto di archiviazione), che la modifica del metodo di calcolo del tasso soglia si ripercuote necessariamente sulla stessa definizione legale di interesse usurario e, per tale via, sulla fisionomia dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 644 c.p.

Introducendo un elemento che ritaglia un'area di rilevanza penale più circoscritta, il legislatore avrebbe dunque modificato la disciplina dell'usura in senso più favorevole per l'imputato, con l'effetto di estromettere dall'ambito operativo della norma incriminatrice dell'usura una serie di fatti che prima vi erano ricompresi.

Sul punto, tuttavia, la Cassazione ha già preso posizione nella pronuncia n. 46669 del 19 dicembre 2011, escludendo in maniera ferma l'applicabilità del principio di retroattività della legge più favorevole.

Ciò posto, la Suprema Corte, allineandosi a precedenti orientamenti di legittimità, afferma che l'istituto della successione delle leggi penali di cui all'art. 2 c.p. riguarda la successione nel tempo di norme incriminatrici tra le quali non rientrano *"le vicende successive di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice né quelle di atti o fatti amministrativi che, pur influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, che resta, pertanto immutata e quindi in vigore"* (Cass. Sez. III, sent. n. 43829 del 16.10.2007 Rv. 238262).

Ne consegue l'inapplicabilità del principio previsto dall'art. 2 co. 4 c.p., in caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delimitando la portata del comando.

La Corte aderisce, quindi, all'orientamento dominante che a partire dalle Sezioni Unite n. 2451 del 2007 ha ritenuto di dover condurre l'indagine *"sugli effetti penali della successione di leggi extrapenali facendo riferimento alla fattispecie legale astratta e non al fatto concreto: non basta riconoscere che oggi il fatto commesso dall'imputato non costituirebbe più reato, ma occorre prendere in esame la fattispecie e stabilire se la norma extrapenale modificata svolga in collegamento con la disposizione incriminatrice un ruolo tale da far ritenere che, pur essendo questa ri-*

masta immutata, la fattispecie risultante dal collegamento tra la norma penale e quella extrapenale sia cambiata e in parte non sia più prevista come reato".

In applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite, si ritiene dunque che il principio di retroattività troverebbe applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova disciplina introdotta ad opera del d.l. 70/2011, anziché limitarsi a regolamentare diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale, modificando i criteri di individuazione del tasso soglia, avesse escluso l'illiceità oggettiva della condotta. La nuova disciplina, invece, non ha inteso sminuire il disvalore sociale della condotta posta in essere nella vigenza della normativa precedente, e quindi l'illiceità penale della stessa, essendosi limitata a modificare, ma solo per il futuro, i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale.

La Suprema Corte conclude affermando che *"la modifica della normativa secondaria, avvenuta con il D.L. n. 70/2011, poi convertito in legge, non trova applicazione retroattiva ex art. 2, co. 2, c.p., non modificandosi la norma incriminatrice, essendo il tasso soglia variabile anche con riferimento a valutazioni di carattere economico che hanno valore, ai fini della individuazione del tasso usurario, per l'arco temporale di applicazione della relativa normativa e non vengono meno a seguito della successiva modifica di tali limiti che hanno validità solo per il periodo successivo".*

Tale ultima precisazione merita di essere ulteriormente sottolineata, soprattutto in virtù della recente citata pronuncia, nell'ambito della giurisdizione di merito, dissonante rispetto alla soluzione interpretativa elaborata dalla Suprema Corte.

Come sottolineato dalla Cassazione, infatti, sotto il profilo della *ratio legis* appare evidente che la scelta del legislatore di modificare il precedente criterio di calcolo è dettata soprattutto dal mutamento delle condizioni di mercato.

Si tratta quindi di una valutazione di carattere economico che non incide direttamente sulla graduazione della offensività della fattispecie astratta.

Ciò trova conferma nel fatto che l'intervento del legislatore del 2011 che modifica l'art. 2 l. 108/96, tramite l'introduzione di un nuovo criterio di calcolo, non conduce in tutte le ipotesi ad un innalzamento della soglia di usurarietà - e quindi ad un effetto favorevole - posto che ciò è vero solo per gli interessi di entità contenuta, mentre al contrario per i tassi effettivi globali medi a doppia cifra si registra addirittura una contrazione della soglia. In particolare, l'applicazione del nuovo metodo di calcolo del tasso soglia (TEGM aumentato di $\frac{1}{4}$ più un ulteriore

aumento di quattro punti percentuali) determina un innalzamento della soglia di usurarietà nel caso ad esempio di crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie, fissando il limite oltre il quale è da ritenersi integrato il reato di usura nel tasso di interesse pari al 16,2125% (maggiore rispetto al 14,655% che si sarebbe ottenuto aumentando della metà il TEGM pari a 9,77% applicato alla categoria di operazioni omogenee).

Nel caso di crediti finalizzati all'acquisto rateale, al contrario, dall'applicazione del nuovo metodo deriva una contrazione del tasso soglia che risulta così pari al 25,4%, contro il 25,68% se il TEGM del 17,12% fosse stato aumentato della metà, come previsto in precedenza.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono si conferma dunque la bontà delle conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero che nello svolgimento del proprio incarico ha correttamente fatto riferimento al metodo di calcolo stabilito dalla disciplina vigente al momento dell'accertamento del fatto concreto di usura realizzata da Banca Sella ai danni dell'imprenditore commerciale Paolo BOLICI.

Accertato quindi che nessun dubbio può sorgere in ordine alla circostanza che attraverso lo sfioramento del tasso soglia degli interessi applicato al BOLICI con l'operazione del finanziamento a trincee si sia perfezionato l'elemento oggettivo del reato di usura, solo per completezza, e prima di verificare se è da ritenere sussistente anche l'elemento psicologico necessario per integrare la fattispecie di cui all'art. 644 c.p., occorre fare un cenno al sistema di calcolo utilizzato dalla Banca Sella all'epoca dei fatti.

Dalla lettura della informativa di reato infatti, sono poi emersi una serie di dati: Gli Istituti di Credito specie di grandi dimensioni, comprendono nell'organigramma una apposita struttura dedicata al calcolo degli interessi applicabili in operazioni di finanziamento. Una struttura generalmente nominata un "*Information Technology*". Detta struttura prevede che l'operatore preposto alla gestione del credito, ha a disposizione un sistema informatico, nel quale dopo l'inserimento dei dati del cliente sia esso imprenditore o privato, andrà a calcolare i tassi di interesse da applicare nel trimestre. Nel caso di specie, ciò che è emerso dalla indagini è che la Banca Sella utilizzasse un sistema di calcolo particolare. Dalla lettura infatti degli interrogatori di alcuni dipendenti delle strutture di "*Information Technology*" si è appreso che il sistema di "*Information Technology*" nel 2009

era "outsourcing". Pertanto, si era deciso, (circostanza per altro confermata anche dalle difese nelle memorie) di affidare ai singoli operatori un un sistema di calcolo strutturato in un intranet, quindi una rete esterna all'istituto di credito che forniva a ciascun dipendente un foglio Excel. Solo nell'Aprile del 2010 avveniva la sostituzione del su descritto metodo rudimentale con un sistema informatico che impediva la conclusione di contratti di finanziamento nel momento in cui si fosse verificato il superamento del tasso soglia prevista dalla legge. Dalla lettura poi della relazione della Guardia di Finanza, emergeva ancora che veniva adottata al fine della verifica degli interessi usurari una tecnica di monitoraggio che si basava su un sistema di calcolo automatizzato del tasso con una comparazione automatica alla soglia di usura vigente in un determinato periodo, e che consentiva un vero e proprio blocco della stipula del contratto di finanziamento in caso di suo superamento.

In atti, sul punto sono contenute le SIT rese da PIZZATO Nicola, uno dei responsabili del sistema "Information Technology", nell'ambito del gruppo della Banca Sella lo stesso affermava come il software funzionale della gestione del set di ciascun prodotto finanziario ed il relativo controllo dei tassi rispetto alle soglie satellite dalle legge, fosse il frutto di ordini provenienti dagli organi apicali della Banca, in linea quindi con le conseguenti strategie di ciascun settore. Pertanto PIZZATO precisava: " solo un errato inserimento a livello centrale dei valori necessari per determinare il costo della operazione, avrebbe reso possibile la stipula di un contratto di finanziamento con tassi superiori alla soglia di usura." Se dunque quanto su riportato è da considerare circostanza pacifica anche perché inserita come appunto causa di giustificazione dello sforamento del tasso soglia nelle stesse memorie difensive, dette conclusioni non possono non portare il Giudice ad una consequenziale riflessione: e cioè che comunque, pur ammettendo che al momento in cui veniva posto in essere il finanziamento al BOLICI, il sistema informatico su citato era "outsourcing", non era comunque possibile stipulare contratti di finanziamento con tassi superiori a quelli della soglia di usura a meno che non fossero stati caricati a livello centrale valori di tasso errati, o vi fosse stata un errore interpretazione delle norme vigenti. Detta circostanza poi del resto veniva confermata dalla TERRAGNOLO sentita in sede di interrogatorio ex art 415 bis c.p. La stessa infatti, riferiva come il finanziamento a trance, fosse stato fatto al fine di far fronte all'elevato scoperto sul conto anticipi. La TERRAGNOLO

riferiva inoltre, gli interessi sul conto corrente sarebbero stati molto più onerosi per il BOLICI, perché la BANCA applicava tassi di interesse più elevato rispetto a quello stabilito per il tasso fisso. Sia PIZZATO Nicola che la TERRAGNOLO riferivano poi di essere a conoscenza di sistemi di "cimarura", ovvero della possibilità di elidere in radice dei contratti di finanziamento con tassi superiori alla soglia di usura. Ed in questo senso è emerso nelle indagini un aspetto rilevante : e cioè che i tassi soglia all'epoca dell'operazione posta in essere dal BOLICI erano caricati dall'area direttamente interessata alla modifica; nel senso che se variavano i tassi di interesse relativi ad un finanziamento, questi venivano caricati dall'area crediti, nonostante "Information Technology", fosse già istituita. Pertanto sia sulla base di quanto accertato dal consulente del PM, sia sulla base di quanto dichiarato dagli stessi imputati e dalle difese, non emerge alcun dubbio sulla circostanza che nell'operazione posta in essere ai danni del Bolici, precisamente nel passaggio da ripianamento del conto corrente al finanziamento a trance venivano applicati tassi soglia definibili di tipo usurario.

Ciò detto, occorre a questo punto verificare l'attribuibilità, sotto il profilo soggettivo, del fatto di reato a ciascun imputato.

Sul punto giova fare una premessa: è emerso con chiarezza dallo statuto della Banca Sella come la responsabile dell'area Crediti rivestisse un ruolo fondamentale nell'ambito delle funzioni di monitoraggio e gestione delle concessioni di linee di credito ai clienti, compresa la gestione del finanziamento a tranche erogato all'imprenditore commerciale Paolo BOLICI.

Orbene, BOLICI dichiarava che, presso la filiale della Banca Sella di Latina, sita in via Carturan, si era rapportato con DOMINICI Andrea e DE LUCA Marco, direttori della succursale e titolari della gestione del conto, mentre presso la sede centrale di Banca Sella a Biella aveva avuto contatti con TERRAGNOLO Silvana, CASSANI Roberta e SASSO Paolo.

Tale circostanza veniva del resto confermata dalla stessa TERRAGNOLO che in sede di interrogatorio affermava di aver parlato con BOLICI al telefono, pur negando di essersi occupata direttamente della pratica.

A dette circostanze va poi aggiunto un dato di fondamentale rilievo: il BOLICI si trovava nel 2008 ad affrontare una imponente crisi di liquidità proprio perché il complesso di aziende a lui riferibili, entravano in sofferenza per ritardi nei pagamenti, da parte dei clienti ai quali BOLICI ha effettuato una serie di lavorazioni.

Nell'ambito di detta complessa crisi di liquidità, gli affidamenti tra Banca Sella e BOLICI chiaramente erano entrati in difficoltà, perché sul conto fatture mentre le stesse venivano scontate dalla Banca, il BOLICI non veniva pagato dai propri clienti e quindi non riusciva a ripianare il conto corrente anticipi stessa. Pertanto, la persona offesa entrava in una forte crisi con una serie di Istituti di Credito con i quali si era affidato. Istituti quali BNL ed UNICREDIT.


BOLICI, cercava in qualsiasi modo di ripiantare lo stato di forte crisi ma proprio con la Banca Sella il tentativo posto in essere dal BOLICI si svolgeva in maniera anomala. Infatti, il BOLICI in data 31.12.2009, stipulava un contratto di finanziamento con pagamento a trance di euro 910,000 da restituirsi come si legge nel contratto, nel termine di mesi sei. Questo dato anzidetto, mette in luce un aspetto importante:

la Banca Sella offriva ad un suo cliente imprenditore, in uno stato di profonda crisi economica ed illiquidità, un finanziamento pari all'importo dovuto per lo scoperto del conto corrente fatture che aveva un tasso di interesse molto elevato. In altre parole il debito da scoperto in conto corrente fatture per circa un milione di euro diviene un debito da finanziamento, finanziamento che il BOLICI dovrà andare a pagare in *sei trance mensili*. Di detta circostanza, ne dava poi contezza del resto la stessa TERRAGNOLO in sede di interrogatorio ex art. 415 bis c.p.

Tuttavia l'operazione posta in essere dalla Banca Sella di finanziare uno scoperto di conto corrente, che è un'operazione abbastanza comune, poteva anche sembrare conveniente in ragione del tasso di interesse praticato, nascondeva in realtà un'insidia: il BOLICI in sei mesi, (tempo concesso alla Banca per rientrare nel finanziamento) versando in uno stato di crisi, non poteva pagare le rate del finanziamento in così breve lasso temporale.

Con la conseguenza che la crisi finanziaria della persona offesa, ormai irreversibile la portava a richiedere un "piano di ristrutturazione" ai sensi della Legge fallimentare art. 67, il tutto per tentare di risanare l'azienda ed evitare che nel medio periodo i pagamenti che venivano effettuati potessero essere soggetti a revocazione. Tentava un'accordo comune con i propri creditori quali la Banca Sella, la BNL, e UNICREDIT per attuare un piano di ristrutturazione. Detto tentativo falliva.

Qui si inseriva la condotta anomala della Banca Sella. Infatti quest'ultima nel 2010, nel periodo in cui BOLICI aveva iniziato con difficoltà ed in maniera di-

scontinua a pagare le rate di cui al finanziamento già più volte citato, si distacca-
va dal piano di ristrutturazione, ed attiva autonomamente un procedimento mo-
nitorio dinnanzi al Tribunale di Biella facendo valere il proprio credito derivante
dal finanziamento stesso; otteneva un decreto ingiuntivo, fondato sul contratto di
finanziamento, ed il 2.10.2010 la Banca usava detto titolo per iscrivere un ipoteca
immobiliare sui beni del Bolici. E qui si annida l'adesione psicologica dei funzio-
nari imputati o quantomeno di due degli stessi al reato di usura: la Banca Sella
dopo aver ottenuto il titolo esecutivo, non lo aziona subito nei confronti dei BOLLI-
CI; ma viene utilizzato per per iscrivere un ipoteca immobiliare e solo a quel pun-
to, e non prima (ed in ciò si annida un ulteriore stranezza) BOLICI veniva segna-
lato alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, come debitore in sofferenza. Quindi
conseguentemente tutti gli istituti di credito revocavano gli affidamenti a BOLICI, 
il quale dopo il concordato preventivo del fallimento non andato a buon fine, veni-
va dichiarato fallito. Nell' ambito del fallimento quindi Banca Sella che nasceva
come creditore chirografario, diventava creditore privilegiato, proprio grazie all'a-
zione monitoria esperita dalla Banca Sella durante il piano di ristrutturazione al
quale la stessa Banca stava partecipando nel 2010.

In questo anzidetto passaggio, osserva il Giudice, si fotografa con certezza l'atteg-
giamento soggettivo doloso, tenuto dai funzionari della banca nel momento in cui
stipulavano il contratto di finanziamento con pagamento a *trance*.

E che l'operazione di finanziamento a *trance* fosse stata posta in essere con dolo
emerge anche da un'ulteriore considerazione:

BOLICI, ed è un dato che pacificamente risulta dai documenti presenti nel fasci-
colo del Giudice, nel dicembre del 2009, quando decideva di stipulare un finan-
ziamento a *trance* era in uno stato di crisi economica tale che mai avrebbe potuto
restituire i 910,00 euro dovuti. Se Banca Sella avesse attivato il normale percorso
giurisdizionale e cioè avesse chiesto tramite un'azione giudiziale la restituzione
della somma, certamente sarebbe andata incontro ad un processo complesso, e
non avrebbe mai ottenuto un decreto ingiuntivo con velocità, e quindi non avreb-
be avuto un credito privilegiato con la dichiarazione del fallimento.

I funzionari della Banca al momento dell'erogazione del finanziamento con paga-
mento a *trance* modificano la natura del credito vantato, riportando a proprio
vantaggio nei confronti degli altri istituti di credito e creditori vari, tale modifica
era strumentale per ottenere in sede fallimentare un credito privilegiato.

Quindi se per un verso può anche essere veritiera l'affermazione difensiva dell'istituto di Credito, secondo la quale al BOLICI veniva data un' ancora di salvezza tramite la stipula di un contratto di finanziamento con rientro a sei mesi di euro 9100,00 euro, d'altra parte si poteva correttamente immaginare che non avrebbe potuto onorare il finanziamento in un così breve tempo. Pertanto appare evidente lo scopo della Banca che era quello di precostituirsi un mezzo semplice, agile, attuabile con una procedura esecutiva atta all'ottenimento di una ipoteca immobiliare a garanzia della Banca Sella che al momento dell'erogazione del finanziamento, non aveva. In questo senso sono da rigettare le censure difensive secondo le quali comunque la Banca avrebbe potuto recuperare il credito vantato nei confronti della persona offesa, pur non offrendo al BOLICI un finanziamento e solo agendo con il credito derivante dallo scoperto in conto. Detta affermazione è vera in parte. Infatti, per ottenere un titolo esecutivo avrebbe affrontato un processo più lungo, all'esito del quale pur ottenendo un titolo che le consentiva di ottenere un pignoramento al momento della fase fallimentare, non era comunque un titolo garantito da privilegio, posto che nelle more le altre banche che in quel momento avevano dei rapporti commerciali con il BOLICI, potevano porre in essere analoghi atti di pignoramento.

Sulla scorta quindi di tutte le su esposte argomentazioni si può certamente affermare, come tramite una riconduzione a sistema degli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini, risulta provata in maniera inconfutabile che la scelta di Banca Sella di tramutare il debito accumulato dall'imprenditore commerciale Paolo BOLICI sul conto anticipi in un finanziamento a tranche con scadenza sei mesi, non sia stata dettata da scelte solidaristiche assunte a favore del proprio cliente in sofferenza, bensì da precise strategie aziendali tese ad assicurare una gestione efficiente dei propri assetti. In estrema sintesi, ciò che si verifica è questo:

la banca sostituisce uno strumento, quello del conto anticipi in sofferenza, con un altro veicolo di credito, quello del finanziamento a tranche, precostituendosi un titolo più agile da spendere nell'ambito dell'eventuale contenzioso derivante dall'inadempimento degli obblighi restitutori del cliente (evento di probabile verifica alla luce delle conclamate condizioni di crisi finanziarie del correntista).

E' evidente infatti come più arduo, sotto il profilo della durata e della complessità del giudizio, sarebbe stato azionare il credito derivante dal contratto di "anticipo

su fatture" in sofferenza rispetto a quello derivante dal più semplice contratto di finanziamento a tasso fisso a tranche.

Entrambi i titoli avrebbero senza meno, consentito di conseguire un decreto ingiuntivo, l'opposizione allo stesso, avrebbe fatto luogo ad una fase contenziosa di maggior complessità per l'accertamento del credito nel caso dell'inadempimento del contratto di anticipo su fatture (che avrebbe potuto determinare la necessità di far luogo ad una consulenza tecnica ad esempio), rispetto alla ben più semplice cognizione relativa al mero inadempimento di un contratto di finanziamento a tranche con restituzione in sei mesi dell'importo finanziato.

Inoltre deve osservarsi ancora come, la Banca, facendo firmare al BOLICI un contratto di finanziamento a tranche dell'ammontare di euro 910.000, effettuava una valutazione di convenienza anche in considerazione dei limiti di accantonamento di capitale imposti dalla legge e dall'autorità di vigilanza.

Si è detto in precedenza infatti, che le funzioni di monitoraggio e controllo circa l'adeguatezza delle condizioni del credito al coefficiente di rischio della controparte, nonché circa il rispetto dei massimali e dei limiti di capitale di vigilanza fosse una delle prerogative di diretta spettanza del responsabile Area Crediti.

Orbene, proprio in quest'ottica non si può prescindere dalla considerazione degli accordi sulla "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali" (c.d. Basilea II), nonché dai conseguenti obblighi di accantonamento di capitale imposti alle banche e agli intermediari finanziari dalle autorità di vigilanza, recepiti dalla Banca d'Italia con la circolare n. 263 del 27/12/2006 recante "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche".

Nel fissare dei limiti entro i quali gli operatori del mercato finanziario potessero esercitare la propria libertà d'impresa senza confliggere con gli interessi generali, il legislatore-regolatore, stabiliva infatti che il rischio che la banca assumeva nell'esercizio delle proprie attività dovesse essere quantificato e supportato da un capitale di vigilanza.

In questa prospettiva, è evidente come le scelte di una banca nell'erogazione dei crediti fossero effettuate anche sulla base di queste valutazioni di convenienza; è chiaro del resto come la somma da accantonare per ciascuna operazione finanziaria debba essere strettamente correlata alle condizioni di rischio insite nell'erogazione del credito, e quindi alla qualità dello stesso: tanto maggiore è il *rating* attribuito ad un determinato cliente, tanto minore sarà la percentuale di somme

accantonate, e viceversa tanto più elevato è il rischio di deterioramento del credito, e dunque basso il relativo *rating*, quanto più elevato dovrà essere in percentuale l'accantonamento di somme.

Nel caso di specie, l'imprenditore commerciale Paolo BOLICI godeva, al momento dell'apertura dei conti correnti presso Banca Sella di un *rating* elevato; tale circostanza è confermata da CASELLA Pierfilippo, responsabile della succursale di Banca Sella di Latina all'epoca dei fatti, il quale in sede di sommarie informazioni riferiva che il sig. BOLICI Paolo era considerato "*uno dei migliori clienti*".

In termini di rispetto delle norme che imponevano dei coefficienti patrimoniali, ciò si traduceva per la banca in un onere cui riusciva facilmente a far fronte tramite l'accantonamento di un capitale di vigilanza di entità relativamente esigua.

Tuttavia le cose sarebbero mutate nel momento in cui il cliente fosse entrato in crisi accumulando un debito che con difficoltà avrebbe ripagato. Può quindi sostenersi che l'obbligo di segnalare il debito scaduto dell'imprenditore commerciale alla C.R. della Banca d'Italia, in uno all'assegnazione di un *rating* inferiore e corrispondente al nuovo coefficiente di rischio attribuibile al creditore in sofferenza, ha costituito anch'esso ragionevolmente un ulteriore motivo che ha spinto gli organi apicali della Banca Sella a rivedere il proprio portafoglio di attività finanziarie.

La possibilità di convertire un debito scaduto con un credito in scadenza a sei mesi che avrebbe permesso alla Banca di rispettare i coefficienti patrimoniali tramite accantonamenti di somme relativamente basse, è da ritenersi senz'altro alla base della valutazione di convenienza effettuata con il benessere degli organi verticistici di Banca Sella, ciò che dimostra ulteriormente come gli imputati abbiano partecipato con piena coscienza e volontà alla verifica dell'evento dannoso per il BOLICI.


Tutto quanto ciò premesso e così ricostruito, il dato oggettivo dello sfioramento degli interessi, quindi l'elemento oggettivo del reato di usura e quello soggettivo consistente nell'adesione psicologica al reato di usura da parte degli imputati, al fine di meglio inquadrare la penale responsabilità degli stessi è necessario compiere una serie di riflessioni su quella che poi è risultata essere la singola posizione degli imputati, all'interno della Banca e le effettive funzioni svolte dagli stessi.

Dalla documentazione acquisita è emerso come Silvia TERRAGNOLO era inquadrata nell'organigramma come la responsabile dell'area crediti della Banca Sella. Proprio dall'esame dell'organigramma del predetto istituto acquistato dalla Guardia di Finanza, è emerso che la TERRAGNOLO aveva una posizione strategica perché si occupava di controllare di vigilare monitorare e valutare i prodotti che venivano offerti alla clientela, ma soprattutto si occupava di verificarne la conformità rispetto alle limitazioni imposte dalla legge e dagli strumenti negoziali.

SELLA Maurizio all'epoca dei fatti era invece il Presidente del Consiglio di Amministrazione mentre VIOLA Attilio amministratore delegato.

Dalla consultazione dell'organigramma in atti, emerge come l'art. 24 dello Statuto prevede che il Consiglio di Amministrazione è investito di ampi poteri e può delegare all'Amministratore delegato una serie di attribuzioni. Nell'ambito delle specifiche attribuzioni delegate a VIOLA si rinviene il dovere di verificare un corretto assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società che sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa. L'amministratore delegato ha l'obbligo di informare il Consiglio di Amministrazione delle ordinarie attività compiute, nonché di informare il Collegio Sindacale. A sua volta poi il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Fidi. Ciò implica che l'imprenditore che si reca in un istituto bancario per effettuare un'operazione di finanziamento, detta operazione viene istruita e poi dalla filiale trasmessa e proposta ad un organo del Comitato Fidi che è sotto stretta vigilanza di un Amministratore delegato nominato dal Consiglio di Amministrazione. Pertanto nel caso imprese medio grandi l'amministratore delegato avrà un certo potere di delibera fino ad un certo importo dei finanziamenti, al di sotto di detti importi se ne va ad occupare il comitato Fidi. Nel caso della Banca Sella l'art. 24 dello statuto dell'Istituto di Credito, statuisce che i poteri decisionali erano conferiti al Comitato Fidi all'Amministratore Delegato e poi in alcuni casi ad i dirigenti ed altri soggetti in posizione apicale. Con quale conseguenza? Che ogni decisione in materia di erogazione di un credito da parte dei titolari di poteri delegati deve venire a conoscenza del superiore diretto nonché quindi nel caso di specie dall'Amministratore Delegato. Si determina cioè nell'ambito dell'apparato bancario un circuito circolare delle informazioni.

Detta affermazione porta con sé un portato che le operazioni poste in essere da imprenditori di una certa consistenza, vengono portate a conoscenza di tutte le strutture sovra ordinate al Comitato Fidi ma poi giungono anche sei in forma

riassuntiva al Consiglio di Amministrazione. Detto dato trova conferma in quanto riferito in sede di sommarie informazioni da CASELLA Pierfilippo, dirigente della filiale di Banca Sella all'epoca dei fatti, il quale specificava che nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2009 il BOLICI era da considerarsi un imprenditore di successo, un "cliente di lungo corso", un imprenditore con affidamenti di media e grande importanza, tanto che lo stesso veniva affidato allo stesso direttore della filiale Casella Pierfilippo. Casella Pierfilippo riferisce poi alla Guardia di Finanza come nelle riunioni per il Bolici era spesso presente Tiziana CECI gestore corporate di Roma. Tra gli atti acquisiti dalla Guardia di Finanza ed in particolare agli allegati 20 e 21 venivano poi riportate del resto due email relative al periodo in cui veniva concluso il contratto tra il BOLICI e la BANCA SELLA. Una delle email porta la data del 9.12.2009 e la conversazione avveniva tra BOLICI e ALESSANDRINI, quest'ultimo scrive al BOLICI: *"le rappresento i termini di rientro che andrò a sottoporre alla mia direzione"*. 

Detta email da quindi conferma pacifica di una serie di dati: che la situazione di dissesto finanziario del BOLICI era comunque conosciuta alla Banca e che nel momento in cui Banca Sella per mezzo dei suoi funzionari decideva di erogare un finanziamento non lo faceva comunque autonomamente ma sempre e comunque condividendo l'operazione quanto meno con l'Amministratore Delegato, il Comitato Fidi il gestore della filiale.

Sulla base quindi delle su esposte premesse partendo dalla TERRAGNOLO la stessa non può non essere ritenuta responsabile del reato lei ascritto: intanto perché lo Statuto della Banca all'art. 23 da contezza del ruolo dell'imputata nell'organigramma; ma poi è la stessa TERRAGNOLO che in sede di interrogatorio di garanzia afferma e mette in luce tutta una serie di criticità che erano insite nel tasso di interesse praticato effettivamente sul contratto di finanziamento a trance. La Terragnolo infatti, affermava di essere la responsabile dell'area crediti e che rivestiva ruoli rilevanti anche all'interno del Comitato dei Fidi e di essere a conoscenza della vicenda del BOLICI, così come riferiva di essere stata messa a conoscenza che il BOLICI non riusciva a rientrare nel contratto di finanziamento. TERRAGNOLO, inoltre, sempre nell'interrogatorio, contestava l'inclusione della commissione di messa a disposizione di fondi nel contratto di finanziamento a trance concluso dal BOLICI ed affermava, certamente per difendersi, ma ammettendo quindi poi di fatto l'illegittima operazione posta in essere dalla Banca: "al-

l'epoca delle istruzioni per la rivelazione del tasso effettivo globale medio, non prevedevano l'inclusione delle commissioni di massimo scoperto. E' qui che verranno incluse a partire dal 01.1.2010 e quindi noi riflettemmo su ciò ed alla luce di questo riteniamo che le commissioni di messa a disposizione secondo un'interpretazione prudente non debbano essere incluse nel calcolo, perché le commissioni di massimo scoperto e gli altri oneri omogenei dovrebbero essere esclusi. (...) e concludeva la TERRAGNOLO già considerando questo si arriva sotto soglia."

Le parole della TERRAGNOLO, che sono pacificamente espresse per potersi difendere, confermano senza dubbio che l'operazione posta in essere dalla Banca Sella vada considerata illegittima e che si sia determinato lo sfioramento del tasso soglia degli interessi, in quanto proprio le affermazioni dell'imputata mettono in luce una contraddizione della stessa difesa: e più precisamente, la Terragnolo, funzionario di elevato spessore nell'interrogatorio assimilava le commissioni di massimo scoperto dalle commissioni di messa a disposizione. Cioè confondeva due strumenti che non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro. Infatti le condizioni di massimo scoperto si applicano ai contratti di conto corrente ed alle aperture del credito. Ma non sono strumenti applicabili nel sistema dei contratti di finanziamento. Nei finanziamenti non esiste il concetto di massimo scoperto, per una riflessione logica e cioè che nei finanziamenti non esiste proprio uno scoperto. Cioè per essere meglio chiari, le commissioni di massimo scoperto sono degli oneri che gli Istituti di Credito applicano in realizzazione ad uno scoperto che accordano al cliente e che nel trimestre concretamente il cliente utilizza. Nel contratto di finanziamento non vi è uno scoperto, non vi sono delle commissioni di massimo scoperto, quindi non si possono assimilare la commissione di messa a disposizione e quella di massimo scoperto. Pertanto quando veniva sentita in sede di interrogatorio la TERRAGNOLO chiaramente l'imputata resasi conto del superamento dei tassi soglia assume una difesa che più che tenerla indenne da penale responsabilità tenta semplicemente di fuorviare il calcolo e l'operazione eseguita. Infatti quando l'imputata dichiarava: *"non dovete utilizzare nel calcolo di queste commissioni di messa a disposizione perché le commissioni di massimo scoperto all'epoca non venivano comunicate dalla banca d'Italia sulla base delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, perché includere degli oneri alla commissione di massimo scoperto alla commissione di messa a disposizione è un'operazione impropria"*, la TERRAGNOLO formulava delle dichiarazioni del tutto

fuorvianti e della cui imprecisione la stessa non può non essere consapevole in virtù della sua funzione. Cioè per essere ancora più precisi la commissione di messa a disposizione fondi è un onere imposto dall'Istituto di Credito, per retribuire la disponibilità astratta che l'imprenditore ha su un determinato rapporto finanziario a prescindere dal suo utilizzo. Quindi è un onere fisso che è incluso nel contratto di finanziamento.

E dalla lettura della consulenza del PM che riporta poi le note informative del finanziamento messo a disposizione del BOLICI, compare in maniera chiara che nel calcolo degli interessi applicato sul contratto di finanziamento è stata considerata non le commissioni di massimo scoperto, come vorrebbe fare intuire la TERRAGNOLO, ma quella di messa a disposizione. Non solo a far venir meno la responsabilità penale della TERRAGNOLO e quindi della Banca Sella non valgono le ulteriori argomentazioni difensive ancorate ad un effettivo sfioramento dei tassi soglia di interessi, ma dovuto ad un errore di calcolo idoneo ad escluder il dolo del reato. Il ragionamento infatti tenuto dalla difesa era il seguente: l'errore di calcolo era stato determinato da una serie di indicazioni del periodo della Banca di Italia tali per cui la Banca d'Italia detterà delle linee guida secondo le quali: si escluderanno le commissioni di massimo scoperto nell'ambito del calcolo del tasso soglia fino al 2009, per poi includerle nel calcolo dal 1.1.2010. Detta affermazione difensiva veniva smentita dalla stessa consulenza depositata della difesa degli imputati. Nella consulenza di parte infatti, si abbandona il tema del possibile errore sostenuto dalla TERRAGNOLO e si legge: *"gli imputati hanno operato correttamente perché solo quel trimestre il decreto ministeriale ha incluso il contratto di finanziamento a trance nelle classi di operazioni diverse da quelle in cui ordinariamente si trovava. E questa è una operazione non consentita perché il contratto di finanziamento a trance ha una natura totalmente diversa dalle operazioni in cui viene collocata nel Decreto Ministeriale. Quindi l'errore è contenuto nel Decreto che accorpa questa tipologia di crediti in una classe errata e ciò ha portato i nostri clienti a sbagliare ma prima ancora il Ministro a sbagliare perché non poteva farlo"*. Semplificando il consulente delle difese esclude la responsabilità degli imputati non perché il contratto di finanziamento a trance conteneva un errore di calcolo, ma perché detto errore era stato determinato dal decreto ministeriale, nel quale il contratto di finanziamento a trance era stato incluso in una classe di operazioni errata ed il tasso di interesse per quelle operazioni una volta che si è inserito in

quella classe si è abbassato vorticosamente. Ciò quindi avrebbe determinato lo sfioramento, del tasso soglia tanto che, sempre secondo un impostazione difensiva andando a verificare il tasso di interesse per le medesime operazioni di cui si tratta nel 2010 nel secondo trimestre si ritrova lo spaccettamento del contratto di finanziamento a trance alle classe delle operazioni in cui sarebbe stato erroneamente inserito nel dicembre del 2009.

Ebbene osserva il Giudice come anche detta ipotesi profilata dalla difesa non può trovare accoglimento. Sono contenuti infatti in atti tutti i decreti ministeriali relativi ai trimestri precedenti del momento del finanziamento, e nei trimestri precedenti le operazioni di finanziamento a trance riportavano un tasso globale medio assolutamente in linea con quello che poi è stato sfiorato nel dicembre del 2009 con BOLICI. In sostanza l'esame dei documenti da certezza di un dato: la Banca Sella non si è trovata costretta ad applicare dei tassi elevatissimi stabiliti con decreti ministeriali e poi all'improvviso cambiava il tasso globale medio, per le operazioni di finanziamento perché il Ministero dell'Economia e delle Finanze si era sbagliato. I contratti di finanziamento a trance acquisiti in atti infatti dell'anno 2009 e nei trimestri dello stesso, sono tutti con un tasso omogeneo. Ed è proprio questo il punto chiave che rende provato il reato di usura bancaria. La conversione dello scoperto in conto con un contratto di finanziamento a trance, l'applicazione dei tassi di interesse superiori alla soglia di legge, non è frutto né di un errore interpretativo dei decreti ministeriali, né di un errore di calcolo, ma è frutto di una semplice considerazione: La Banca Sella doveva recuperare circa un milione di euro dal Bolici e gli fa firmare un contratto di finanziamento con la possibilità di rientro in sei mesi, per poi promuovere sempre la Banca Sella autonomamente ed al di fuori del piano di ristrutturazione, un giudizio monitorio per ottenere un decreto ingiuntivo e quindi una causa di prelazione nel successivo fallimento. In detta affermazione si concentrano certamente tutti gli elementi strutturali del reato di usura. Un istituto di credito, si siede a tavolino e decide di far con il BOLICI un contratto di finanziamento con uno sfioramento minimo del tasso soglia, e lo fa perché la Banca agisce con un unico interesse quello di ottenere un ipoteca in caso di fallimento da utilizzare come titolo di credito privilegiato, e la Banca agisce nonostante il tentativo di ristrutturazione discostandosi dallo stesso e nonostante il BOLICI provi in tutti i modi a rientrare non riuscendovi anche per causa degli interessi applicati.

Precisati quindi gli aspetti della vicenda ed analizzati va certamente fatta una precisazione sui motivi perché certamente a dover rispondere della penale responsabilità oltre la TERRAGNOLO vi sia anche il VIOLA L'amministratore delegato. La TERRAGNOLO si è già avuto modo di specificarlo era la responsabile dell'area crediti, all'interno della Banca Sella, quindi era a conoscenza di tutta la vicenda riguardante il BOLICI, circostanza per altro pacifica anche perché ammessa dalla TERRAGNOLO, ma anche dagli altri dipendenti presenti alle "conference call" tenutesi per concedere al BOLICI il finanziamento con i rappresentanti dell'impresa BOLICI.

Quanto invece alle due posizioni apicali e cioè il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato debbono essere svolte una serie di considerazioni.

La Corte di Cassazione affrontando il tema della attribuzione e individuazione di responsabilità penali in capo ai vertici degli istituti di credito, ha rilevato che *"i presidenti dei consigli di amministrazione delle banche non possono invocare l'inevitabilità dell'errore sulla legge penale (art. 5 c.p.) svolgendo attività in uno specifico settore rispetto al quale gli organi di vertice hanno il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente, essendo loro attribuiti, dai relativi statuti, poteri in materia di erogazione del credito, rientranti nell'ambito dei più generali poteri di indirizzo dell'impresa, sussistendo in capo agli stessi una posizione di garanzia essendo gli interessi protetti dalla norma incriminatrice soggetti alla sfera d'azione e di potenziale controllo dei presidenti e legali rappresentanti degli istituti di credito"*. In particolare, la specifica competenza degli imputati che connota o deve, comunque, connotare gli organi di vertice della banca, consente di individuare negli stessi i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge, segnatamente in tema di superamento del tasso soglia.

A seguito della riforma societaria (L. 3.10.2001, n. 366 e D.Lgs. 17.1.2003, n. 6), infatti, è possibile delineare la struttura delle società e quindi anche degli istituti bancari, in base a un modello c.d. dualistico con la possibilità di attribuzione diretta, senza quindi delega da parte dell'organo apicale, ad altri organismi, quali ad esempio i comitati direttivi o comitati centrali, con compiti di gestione sottratti alla sfera di competenza del consiglio di amministrazione e del suo presidente. Tuttavia, il mancato controllo e vigilanza su specifiche questioni concernenti l'erogazione del credito, quali la determinazione del tasso di usura, rientrando tra

le funzioni specifiche delle banche, sono ricompresi nell'alveo di competenza degli organi di vertice, indipendentemente dal decentramento di tali funzioni a altri organismi sottordinati e interni alla banca stessa.

La Corte chiarisce come in tali ipotesi sia possibile l'individuazione, in caso di omissione di controllo, quantomeno della corresponsabilità, sotto il profilo penale di tali organi verticistici, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell'art. 40 comma 2 c.p.: si tratta del c.d. "residuo non delegabile".

Dunque, è attribuibile ai presidenti degli istituti bancari e dei relativi consigli di amministrazione una c.d. posizione di garanzia, in quanto *"la formale rappresentanza dell'istituto bancario, se non accompagnata da poteri di decisione o gestione operativa, appare totalmente priva di significato dell'ottica della tutela di interessi che ricevono protezione penale. Si deve quindi affermare che i presidenti delle banche, quali persone fisiche siano garanti agli effetti penali, cioè tenuti a rendere operativa una posizione di garanzia che, in ultima analisi, fa capo all'ente, centro di imputazione dell'attività di erogazione del credito nell'ambito della quale ben può essere ravvisata la violazione del precetto penale anche in capo ai predetti organi"*.

Tale rilievo è certamente valido, applicando i su esposti principi al caso di specie, per il VIOLA. VIOLA infatti in qualità di amministratore delegato, è un organo tenuto ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Non possono essere delegate:

la facoltà di emettere obbligazioni convertibili;

la redazione del bilancio di esercizio;

la facoltà di aumentare il capitale sociale;

gli adempimenti relativi alla riduzione del capitale sociale per perdite;

la redazione del progetto di fusione con altre società;

la redazione del progetto di scissione della società. Se dunque questi sono i poteri che per legge erano attribuiti al VIOLA costui certamente non poteva non sapere delle operazioni poste in essere di finanziamento anche in ragione del fatto che le stesse passano sotto il suo diretto controllo e certamente lo stesso doveva attivarsi di investire del problema il Presidente del Consiglio di Amministrazione SELLA. E che il compito di gestione dell'operazione di finanziamento posto in essere ai danni del BOLICI fosse del VIOLA trova conferma nell'art. 24 dello statuto bancario *"in materia di erogazione del credito e o con i limiti stabiliti i poteri decisionali devono essere conferiti al Comitato Fidi o dell' Amministratore delegato e possono essere conferiti ai dirigenti ai quadri direttivi al personale delle aree professionali della società nonché ad altri organi collegiali quindi le decisioni assunte in materia di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del superiore diretto che è nel caso di specie l'Amministratore Delegato VIOLA.*

Nel caso del PRESIDENTE Maurizio SELLA , il discorso va impostato diversamente. Infatti, sebbene la Cassazione su citata si sofferma su un principio generale e cioè che l'organo di Presidenza mantiene comunque una posizione di garanzia a prescindere dall'istituto della delega delle funzioni, detto principio va ricordato sempre con quanto affermato dalla giurisprudenza più recente di legittimità secondo la quale : *"l' applicazione del principio di colpevolezza, del resto, esclude qualsivoglia automatismo rispetto all'addebito di responsabilità penale, imponendo la verifica, in concreto, da parte dell'amministratore non soltanto della regola cautelare, ma, soprattutto della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire"*

La Suprema Corte, cioè nel caso di specie citato in sentenza, esprimeva il seguente principio di diritto: *"La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte del garante - di una regola cautelare (generale o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l'evento dannoso".*

(Corte di Cassazione - Sezione Prima Penale, Sentenza 25 gennaio 2018, n. 3623).

Ciò è quanto accade per l'imputato SELLA Maurizio per il quale vanno spese due considerazioni: la prima che lo stesso dalla documentazione acquista in atti e in particolare dalla lettura dell'art. 28 dello Statuto della Banca, sembra essere del tutto estromesso dalla gestione del credito affidata all' Amministratore delegato VIOLA; in particolare il presidente del Consiglio di Amministrazione non aveva più al momento dei fatti poteri di gestione: " *il presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie inserite all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i componenti. Oltre alle retribuzioni spettanti per legge, il presidente del Consiglio di Amministrazione favorisce la dialettica interna, promuovendo l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'amministratore delegato ed agli altri amministratori esecutivi, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni del consiglio, sovrintende coordinandosi con l'amministratore delegato e con il direttore generale le relazioni esterne. Al presidente del consiglio di amministrazione non può essere nominato componente del Comitato Fidi.*"

Ed in secondo luogo, ammesso anche che in capo al Presidente Maurizio SELLA vi fosse un nocciolo duro consistente nel dovere di controllo non delegabile, manca del tutto in atti la prova che lo stesso fosse a conoscenza dell'operazione che si stava ponendo in essere ai danni del BOLICI e che pertanto avesse avuto il potere di impedirla essendo stato in via statutaria estromesso dalla gestione dei Fidi; affidata per contro all' Amministratore delegato ed al Comitato Fidi. Pertanto, manca la prova della consapevolezza, quindi del dolo, del reato di usura perpetrato in capo al SELLA.

Quindi mentre sulla scorta delle su esposte considerazioni si impone per la TERRAGNOLO ed il VIOLA una sentenza di condanna, per Maurizio SELLA sebbene con la formula dubitativa lo stesso deve essere mandato assolto.

Tutto ciò premesso, si deve poi dare conto del motivo per il quale questo Giudice non ritiene fondate le censure difensive in ordine all'esclusione della responsabilità degli imputati condannati. In particolare la difesa ha sostenuto che manca la prova del dolo del reato di usura in quanto la Banca non avrebbe avuto alcun interesse nel concedere un finanziamento a franco al BOLICI in un momento in cui le imprese della persona offesa risultavano in profonda crisi ed ogni creditore avrebbe ben potuto chiedere il fallimento del BOLICI. Ebbene osserva il GUP

come, detto dato sia accettabile non solo se si compie un ragionamento a posteriori nel senso che: l'impresa del BOLICI falliva certamente due anni dopo l'erogazione del finanziamento, ma soprattutto va tenuto conto che le regole di comune esperienza indicano una valutazione di segno opposto e cioè i creditori, i lavoratori i fornitori sono interessati a promuovere una richiesta di fallimento solo ed esclusivamente quando si versa in uno stato di totale dissesto che la normativa odierna definisce "stato d'insolvenza" meglio definito nel Codice di Crisi sull'impresa commerciale, pertanto quando nel 2009 BOLICI ottiene il finanziamento tutti erano interessati a che le imprese del BOLICI non fallissero, tanto che nessuno presentava istanza di fallimento e la stessa Banca Sella partecipava, come emerge dalla documentazione in atti ad una serie di riunioni organizzate sotto la copertura dell'art. 67 legge fallimentare per tentare la ristrutturazione del debito circostanza che poi non avverrà tanto che la Banca Sella si affrettava ad ottenere un titolo esecutivo staccandosi dalla procedura di cui all'art. 67;

Anche la seconda censura difensiva appare labile: le difese specificavano come di fatto al Giudice delegato del fallimento per l'ammissione al passivo veniva presentata la certificazione del credito risultante del conto corrente. Anche in questo caso, la difesa compie un'affermazione del tutto suggestiva: è chiaro che doveva esibire il certificato di credito che insisteva sul conto corrente del BOLICI perché comunque su quel conto corrente vi era la stipula del finanziamento a trance, finanziamento a trance che ha consentito a Banca Sella di rientrare nel novero dei creditori privilegiati ed è questo che certamente quanto meno le posizioni apicali della gestione del credito la TERRAGNOLO ed il VIOLA volevano ottenere cioè non perdere la somma;

In ordine poi alla censura difensiva secondo la quale la difesa della Banca Sella rilevava che il contratto di finanziamento era stato fatto solo nell'interesse del BOLICI, perché grazie a detto contratto il BOLICI non era stato segnalato come creditore in sofferenza, osserva il GUP come detta affermazione che non può far venir meno le considerazioni già svolte. Infatti se la Banca Sella non stipulava il contratto di finanziamento e nello stesso tempo quindi segnalava il BOLICI come creditore in sofferenza, avrebbe la stessa banca dovuto rilasciare il *rating*, e conseguentemente sempre la Banca avrebbe dovuto accantonare somme in percentuale ben differente rispetto a quelle di un creditore sano in quanto la normativa

sugli Istituti di Credito prevede che l'obbligo della banca di accantonamento di somme tanto è più elevato quanto il debitore è meno affidabile.

Per tutti quindi i su esposti motivi deve essere ribadita l'affermazione della penale responsabilità degli imputati TERRAGNOLO e VIOLA in ordine ai reati loro ascritti.

Quanto al conseguente trattamento sanzionatorio, in ragione della necessità di adeguare la pena al fatto e del comportamento processuale degli imputati che comunque non hanno frapposto alcun ostacolo all'accertamento della verità, è possibile riconoscere le circostanze generiche per tutti in equivalenza alle aggravanti. Pertanto, tenuto conto dello stato di incensuratezza degli stessi, della personalità dei rei, e dei parametri di cui all'art. 133 c.p., delle modalità del fatto e della condotta, si stima congrua l'applicazione della pena finale per entrambi di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.

Gli imputati vanno condannati in solido al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili da liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili che vanno liquidate in euro 5.000,00 oltre IVA e CPA.

Lo stato di incensuratezza degli imputati rende possibile formulare una prognosi favorevole sulla circostanza che gli stessi si asterranno dal commettere ulteriori reati e quindi concede il beneficio della sospensione condizionale della pena.

La particolarità della vicenda rende necessario un termine di giorni 90 per il deposito dei motivi della sentenza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 43, 533, 535 c.p.p.

Dichiara **TERRAGNOLO Silvana, VIOLA Attilio colpevoli** del reato loro ascritto in concorso e concesse le circostanze attenuanti equivalenti per tutti alle contestate aggravanti, Li condanna entrambi alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000,00 di multa oltre il pagamento delle spese processuali.

Condanna in solido gli imputati al risarcimento del danno subito dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede.

Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese sostenute dalle costituite parti civili da liquidarsi in euro 5.000,00 oltre IVA e CPA.

Visto l'art. 163 c.p. concede la sospensione condizionale della pena ;

Visto l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve SELLA Maurizio in ordine al fatto lui
ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Indica in gironi 90 il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Latina 6.3.2019

Il Giudice per l'udienza preliminare

Dott.ssa Giorgia Castriota

Giuseppe Carbone

